

La Circolare per i clienti

Agosto 2021

Anteprima

Credito d'imposta per la formazione professionale dei dipendenti	pag. 2
Decreto Sostegni bis: aliquote IVA ridotte	pag. 2
Invio spese sanitarie al sistema TS: nuovi soggetti obbligati	pag. 2
Note di variazione IVA e clausola risolutiva espressa	pag. 3
Split payment: regolarizzazione di fatture senza versamento all'Erario	pag. 4
Green pass: dalla teoria alla pratica	pag. 4
Tax credit collegamento POS: definite le regole tecniche	pag. 6
Incasso degli assegni: novità dalla conversione del Decreto Semplificazioni	pag. 6
Crisi d'impresa: approvato il decreto di modifica	pag. 7
Corsi di formazione finanziati con risorse pubbliche: esenzione IVA	pag. 7
Bonus rimanenze di magazzino per il settore moda e tessile	pag. 8
Al via il bonus rottamazione tv	pag. 9
Superbonus nei territori colpiti dal sisma: on-line la guida delle Entrate	pag. 9
Cessioni di quote sociali: ognuna è soggetta a imposta di registro	pag. 10
Trust: nuovi chiarimenti AE in uno schema di circolare	pag. 11
IRAP e riorganizzazione aziendale: esonero primo acconto 2020	pag. 11
Costituzione di start up, di s.r.l. e di s.r.l. semplificate con strumenti e processi digitali	pag. 12
Detrazione IVA negata in caso di errori su operazioni esenti	pag. 12
Prodotti di panetteria: grissini aromatizzati con aliquota IVA al 4%	pag. 13
Opera svolta in Italia da soggetto passivo UE con reverse charge	pag. 14

Adempimenti

Al 20 agosto la scadenza dell'Esterometro	pag. 15
Proroga dei versamenti al 15 settembre 2021 stabilita dal Decreto Sostegni bis	pag. 18

Guide operative

Le risposte della Circ. AE 23 luglio 2021 9/E sul credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi	pag. 22
Con il registro on line è ai nastri di partenza il pegno non possessorio	pag. 24

FISCO

Credito d'imposta per la formazione professionale dei dipendenti

Alle **imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal settore economico in cui operano, che nel 2021 effettuano **spese** fino a 30.000 € per l'attività di **formazione di alto livello** dei **dipendenti**, relativa a **corsi di specializzazione** e di **perfezionamento** di durata non inferiore a sei mesi e svolti in Italia o all'estero, è riconosciuto un **credito d'imposta** pari al 25%.

Per formazione di alto livello si intendono corsi riguardanti lo sviluppo di **nuove tecnologie** e l'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale **Industria 4.0** (quali **big data** e analisi dei dati, **cloud** e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, **robotica** avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali).

Le modalità attuative saranno definite con DM ancora da emanare.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** col Mod. F24. Non si applica il limite annuale di utilizzo pari a € 250.000 né il limite massimo di crediti compensabili pari a € 700.000 (nel 2021, € 2.000.000);
- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi né delle spese generali.

[art. 48 bis DL 73/2021 conv. in L. 106/2021](#)

Decreto Sostegni bis: aliquote IVA ridotte

Per fronteggiare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza **Covid-19**:

- dal 25 luglio al 31 dicembre 2021, l'**aliquota IVA** del 10% prevista per la **cessione di animali vivi** destinati all'alimentazione umana si applica anche agli animali vivi ceduti per la **caccia** (tabella A parte I n. 4 e parte III n. 7) [DPR 633/72](#);
- dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, si applica l'aliquota IVA ridotta del 5% ai **reagenti** e alle **apparecchiature diagnostiche** destinati a essere utilizzati per progetti di **ricerca scientifica** nel campo delle **biotecnologie** e della **biomedicina** integralmente finanziati dall'UE e acquistati da università, enti pubblici di ricerca, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza fini di lucro.

[art. 18-bis DL 73/2021 conv. in L. 106/2021](#)

[art. 31-ter DL 73/2021 conv. in L. 106/2021](#)

[DPR 633/72](#)

Invio spese sanitarie al sistema TS: nuovi soggetti obbligati

Si aggiungono ai soggetti tenuti alla trasmissione al sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021, gli iscritti agli **elenchi speciali ad esaurimento** (così come istituiti dal [DM 9 agosto 2019](#)) per lo svolgimento delle attività professionali previste dai profili delle seguenti **professioni sanitarie**:

- tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

- tecnico audiometrista;
- tecnico audioprotesista;
- tecnico ortopedico;
- dietista;
- tecnico di neurofisiopatologia;
- tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- igienista dentale;
- fisioterapista;
- logopedista;
- podologo;
- ortottista e assistente di oftalmologia;
- terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- terapeuta occupazionale;
- educatore professionale;
- tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- massofisioterapisti con titolo conseguito ai sensi della [L. 403/71](#).

La **trasmissione** dei dati relativi alle **spese** sostenute nell'anno di imposta **2021** deve essere effettuata **entro il 31 gennaio 2022**.

[DM 16 luglio 2021](#)

[DM 9 agosto 2019](#)

[L. 403/71](#)

Note di variazione IVA e clausola risolutiva espressa

Ai fini IVA, il cedente/prestatore di servizi può emettere una nota di variazione in diminuzione in caso di attivazione di una clausola risolutiva espressa, in dipendenza della quale viene meno in tutto o in parte l'operazione per la quale è stata emessa la fattura, anche in presenza di una contestazione in sede giudiziale dei presupposti per l'attivazione della clausola stessa, senza che sia necessario un formale atto di accertamento negoziale o giudiziale.

In caso di un eventuale e successivo accertamento giudiziale favorevole alla controparte, resta fermo l'obbligo da parte del cedente/prestatore di servizi di emettere la nota di debito.

[Princ. Dir. AE 6 agosto 2021 n. 11](#)

Split payment: regolarizzazione di fatture senza versamento all'Erario

Nell'ambito dello *split payment* nell'attività commerciale, la regolarizzazione di una **fattura non emessa o errata** a carico del cessionario non comporta il versamento diretto dell'IVA all'Erario. Il cessionario opererà con il metodo ordinario.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in tema di trattamento fiscale applicabile all'emissione di autofattura in regime IVA *split payment*. In particolare, il Fisco si è concentrato sul **contratto di mandato** stipulato tra soggetti sottoposti alla scissione dei pagamenti, nel caso di IVA già assolta in *split payment* dal mandante. Qualora il **mandatario** non abbia ricevuto la fattura, potrà regolarizzare e contabilizzare l'imposta dovuta senza procedere con un versamento all'Erario.

L'AE ha ricordato che l'[art. 17-ter c. 1 DPR 633/72](#) prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto MEF.

Per quanto riguarda gli obblighi di versamento posti in capo alle PA o alle società, l'Agenzia osserva che, ai sensi della norma citata, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui al successivo c. 1-bis versano l'imposta "secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze". L'IVA è versata con effetto dalla **data** in cui essa diviene **esigibile**, ossia al momento del **pagamento dei corrispettivi**, salvo opzione per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della **ricezione della fattura** oppure al momento della **registrazione** della medesima.

In tema di regolarizzazione, il meccanismo di scissione dei pagamenti di cui all'[art. 17-ter c. 1 DPR 633/72](#) prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'**erario** l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Pertanto, fermo restando il versamento dell'imposta addebitata in fattura secondo le regole proprie dello *split payment*, nell'ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni ricevano una fattura indicante l'IVA in **misura inferiore** a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di un'attività commerciale, le stesse dovranno fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all'[art. 6 c. 8 D.Lgs. 471/97](#) e, quindi, l'imposta oggetto di **regolarizzazione** dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura.

[Risp. AE 6 agosto 2021 n. 531](#)

[art. 17-ter c. 1 DPR 633/72](#)

[art. 6 c. 8 D.Lgs. 471/97](#)

Green pass: dalla teoria alla pratica

A seguito dell'introduzione dell'obbligo di **Green pass** per l'accesso ad alcune attività a partire dal 6 agosto 2021 ([DL 105/2021](#)), la **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro** risponde alle domande più frequenti sul tema per orientare i datori di lavoro e i lavoratori nella nuova normativa (Approfondimento Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 6 agosto 2021).

Esenzione al Green pass: forma e contenuti della certificazione

Al momento, le certificazioni di esenzione alla vaccinazione potranno:

- essere rilasciate in **formato cartaceo**;

- avere una **validità massima fino al 30 settembre 2021**, salvo ulteriori disposizioni.

Sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

La copia cartacea del certificato dovrà solo essere visionata dal verificatore, che non potrà conservarne copia.

Strutture alberghiere: quando serve il Green pass?

Le strutture alberghiere non sono annoverate fra le attività interessate al controllo del Green pass.

Tuttavia, si prevede espressamente l'**obbligo di Green pass per alcune attività** che possono essere offerte all'interno di una struttura alberghiera:

- ristorazione;
- piscine;
- palestre;
- centri benessere.

Per tali attività, la struttura alberghiera dovrà procedere al **controllo della certificazione**.

Il controllo del Green pass vale solo per i clienti o anche per i dipendenti?

Ad oggi, per i lavoratori non solo non vige l'obbligo di presentare il Green pass, ma neppure la possibilità che il datore di lavoro lo richieda. Pertanto, i lavoratori dovranno attenersi scrupolosamente ai protocolli anti-contagio aziendali, utilizzando i DPI idonei.

Un lavoratore non munito della certificazione verde può essere sospeso?

Solo il medico competente può definire idoneo o meno un lavoratore, anche nel contesto emergenziale attuale: **il datore di lavoro non potrà liberamente sospendere un lavoratore perché non è munito di Green pass**.

Protocolli anti-contagio e Green pass: devono essere aggiornati?

Le misure anti-contagio non subiscono modifiche, ma rimangono le medesime.

Sarà necessario procedere con l'aggiornamento solo nel caso in cui il datore di lavoro, sentito il parere del medico competente e su base volontaria, decida di introdurre test sierologici e/o tamponi molecolari in azienda per i lavoratori.

Datore di lavoro e lavoratori: chi si occuperà dei controlli sul Green pass dei clienti?

Il controllo sul Green pass degli utenti potrà essere svolto potenzialmente da tutti i lavoratori in azienda, sia soci/titolari che dipendenti; tuttavia, soltanto i **lavoratori** che sono stati **nominati in maniera formale** dal datore di lavoro potranno procedere con i controlli.

La nomina dovrà essere corredata delle informazioni per la corretta gestione dell'ingresso degli utenti. La consegna di tale informativa potrebbe, inoltre, essere accompagnata da **un'attività di formazione** a carattere pratico.

Cosa cambia dal 1° settembre 2021?

Dal 1° settembre 2021, l'obbligo di Green pass si **estende**, oltre alle attività già previste, a:

- **trasporti**, limitatamente a:

- navi e traghetti, con esclusione di quelli intra-regionali e dei collegamenti nello stretto di Messina;
- aerei;
- treni a lunga percorrenza (intercity, intercity notte e alta velocità);

- autobus con un percorso che attraversa più di due Regioni;
 - autobus NCC;
- (non è previsto per il trasporto pubblico cittadino/regionale);

- scuola:

- per studenti universitari;
- per il personale scolastico.

[DL 105/2021](#)

Tax credit collegamento POS: definite le regole tecniche

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le **regole tecniche** per il collegamento tra **sistemi** che consentono forme di **pagamento elettronico** e strumenti che consentono la **memorizzazione** elettronica e trasmissione telematica dei dati dei **corrispettivi** giornalieri.

La [L. 106/2021](#) ha previsto:

- un aumento al **100%** del **credito d'imposta** riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che adottino strumenti di pagamento elettronico, oppure strumenti di pagamento evoluto;
- il riconoscimento di un credito d'imposta per un massimo di **€ 160** agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano **strumenti** che consentono forme di **pagamento elettronico** (credito utilizzabile anche a fronte delle spese di convenzionamento o alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti).

Le disposizioni demandano al direttore dell'Agenzia delle Entrate l'emanazione di un provvedimento che definisca le regole tecniche previste per il collegamento tra gli strumenti; l'Agenzia ha quindi provveduto a tale disposizione, confermando che i **requisiti** sono quelli stabiliti al **paragrafo 2.1** delle specifiche tecniche allegate al [Prov. AE 28 ottobre 2016 n. 182017](#) e successive modificazioni.

[Prov. AE 6 agosto 2021 n. 211996](#)

[L. 106/2021](#)

[Prov. AE 28 ottobre 2016 n. 182017](#)

Incasso degli assegni: novità dalla conversione del Decreto Semplificazioni

Dal **31 luglio 2021** sono in vigore alcune novità che riguardano la **circolazione** e l'**incasso degli assegni mediante copia informatica**. Tali novità, introdotte dalla legge di conversione del cd. **Decreto Semplificazioni**, modificano la relativa disposizione contenuta nella legge sugli assegni ([art. 66 c. 3, 4 e 5 L.Ass.](#) introdotti dall'[art. 55-ter DL 77/2021](#) conv. in [L. 108/2021](#)).

Nello specifico è previsto che il **girante per l'incasso** possa attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria **firma digitale**, nel caso in cui sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La **banca negoziatrice delegante** assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche (dettate ai sensi dell'[art. 8 c. 7 lett. d ed e DL 70/2011](#) conv. in [L. 106/2011](#)) nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso **invia alla banca negoziatrice** la copia informatica generata con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.

[art. 66 c. 3, 4 e 5 L. Ass.](#)

[art. 55-ter DL 77/2021](#)

[L. 108/2021](#)

[art. 8 c. 7 lett. d ed e DL 70/2011](#)

[L. 106/2011](#)

Crisi d'impresa: approvato il decreto di modifica

In considerazione dell'aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, l'Esecutivo ha approvato un nuovo decreto legge che prevede quattro ordini di intervento:

- il **rinvio** al 16 maggio 2022 dell'entrata in vigore del **codice della crisi d'impresa** per adeguarne gli istituti alla [Dir. 2019/1023/UE](#);
- l'introduzione dell'istituto della "**composizione negoziata della crisi**", che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento. Si tratta di un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza. Si accede tramite una piattaforma telematica. All'**imprenditore** si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le **trattative** con i **creditori** necessarie per il **risanamento** dell'impresa;
- la modifica della **legge fallimentare**, con l'anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal codice della crisi;
- il **rinvio** al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle **misure di allerta**, per sperimentare l'efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d'impresa.

[Dir. 2019/1023/UE](#)

[D.Lgs. 14/2019](#)

Corsi di formazione finanziati con risorse pubbliche: esenzione IVA

Ai **corsi di formazione professionale** svolti da enti accreditati e finanziati da un Fondo con risorse aventi natura pubblica, sottoposto alla vigilanza dell'Agenzia nazionale Politiche Attive del Lavoro (in precedenza, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), deve essere applicata l'**esenzione IVA** prevista dall'[art. 10 c. 1 n. 20\) DPR 633/72](#).

La norma subordina l'applicazione dell'esenzione al verificarsi di **due presupposti**, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo:

- deve trattarsi di **prestazioni educative** dell'infanzia e della gioventù e quelle **didattiche** di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale;
- le prestazioni in argomento devono essere rese da **istituti o scuole** riconosciute da **pubbliche amministrazioni**.

Nell'ipotesi descritta, l'AE ha ritenuto integrato il requisito del "riconoscimento" pubblico stante la presenza di due degli elementi individuati dalla [Circ. AE 18 marzo 2008 n. 22/E](#) ai fini del possesso del requisito soggettivo:

- l'**accreditamento** presso un ente, avente marcati indici di pubblicità, sottoposto alla vigilanza dell'ANPAL;
- il **finanziamento** con risorse aventi natura pubblica effettuati dal Fondo nei confronti degli Enti di formazione.

[Ris. AE 3 agosto 2021 n. 52/E](#)
[art. 10 c. 1 n. 20\) DPR 633/72](#)
[Circ. AE 18 marzo 2008 n. 22/E](#)

Bonus rimanenze di magazzino per il settore moda e tessile

Il MISE in data 27 luglio 2021, ha emesso il DM contenente i **codici Ateco** delle imprese che hanno diritto al credito d'imposta per le **rimanenze finali di magazzino** nel settore **tessile**, della **moda**, della **produzione calzaturiera** e della **pelletteria** ([art. 48-bis DL 34/2020 conv. in L. 77/2020](#)).

I **termini** e le **modalità** di fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti con provvedimento dell'AE.

Si ricorda che il credito d'imposta in oggetto spetta alle imprese di cui ai codici Ateco contenuti nel [DM 27 luglio 2021](#), relativamente alle rimanenze finali di magazzino, per i settori contraddistinti da **stagionalità** e **obsolescenza dei prodotti**.

Il credito d'imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del credito stesso.

Il **metodo** e i **criteri** applicati per la **valutazione** delle rimanenze devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Per la fruizione del credito le imprese devono presentare apposita **comunicazione** all'AE.

Il credito d'imposta:

- è riconosciuto nel **limite di spesa** di € 95 milioni per il 2021 e € 150 milioni per il 2022;
- è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** con il Modello F24, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- si applica nel rispetto delle **condizioni** e dei **limiti** previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 ([Com. Commissione europea 19 marzo 2020 C \(2020\) 1863](#) final) (es. sono escluse le imprese in

difficoltà al 31 dicembre 2019, tranne le micro e piccole imprese che rispettano certe condizioni; l'importo complessivo non deve superare € 1.800.000 per impresa).

Quanto ai **controlli**, per le imprese con **bilancio certificato** sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una **certificazione** della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

[art. 48-bis DL 34/2020 conv. in L. 77/2020](#)

[DM 27 luglio 2021](#)

[Com. Commissione europea 19 marzo 2020 C \(2020\) 1863](#)

Al via il bonus rottamazione tv

Dal 23 agosto è possibile richiedere il **bonus rottamazione tv** per l'acquisto di televisori compatibili con il nuovo digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main ([DM 5 luglio 2021](#)), tale bonus:

- consiste in uno **sconto del 20%** sul prezzo d'acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di € 100, rottamando apparecchi tv acquistati prima del 22 dicembre 2018 che non risultano più idonei ai nuovi standard tecnologici di trasmissione televisiva;
- **non** prevede limiti di **ISEE**;
- è **cumulabile** con il precedente incentivo di cui al [DM 18 ottobre 2019](#) che rimane in vigore;
- è disponibile sino al **31 dicembre 2022**, salvo esaurimento fondi.

Per accedervi occorre:

- essere **residenti** nel territorio dello Stato;
- essere intestatari del canone di **abbonamento RAI** oppure esserne esentati.

Ai fini della **richiesta** è sufficiente avere un apparecchio da rottamare e presentarsi dal rivenditore o all'isola ecologica autorizzati con il modulo di autodichiarazione compilato, allegato al [DM 5 luglio 2021](#).

Tutti i **rivenditori** possono registrarsi sulla piattaforma resa già disponibile dall'Agenzia delle Entrate per il precedente bonus, che consente automaticamente di essere autorizzati a concedere il bonus ai cittadini. Lo sconto praticato è poi recuperato dal venditore mediante **credito d'imposta**, da indicare in dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione (cod. trib. 6927 - [Ris. AE 23 agosto 2021 n. 55/E](#)).

Le risorse al momento disponibili sono pari a circa € 220 milioni (€ 30 milioni sono stati invece già erogati con il precedente incentivo).

[DM 5 luglio 2021](#)

[DM 18 ottobre 2019](#)

[Ris. AE 23 agosto 2021 n. 55/E](#)

Superbonus nei territori colpiti dal sisma: on-line la guida delle Entrate

Il Dipartimento "Casa Italia" della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'AE hanno pubblicato una nuova [Guida AE 1° luglio 2021](#) dedicata agli incentivi fiscali sismabonus ed ecobonus nei territori colpiti da eventi sismici, articolata sotto forma di risposta a quesiti.

Una parte della guida è dedicata ai quesiti di ordine generale e una parte a quelli di natura specifica. Quest'ultimi, tra il resto, forniscono chiarimenti sulla fruizione delle agevolazioni fiscali in presenza di **aggregati edilizi** composti da distinte unità immobiliari, circostanza particolarmente ricorren-

te nei centri storici delle aree interne del Paese, nonché sulle condizioni da verificare per la fruizione degli incentivi fiscali, in presenza di un immobile affetto da **difformità edilizie**, tenendo conto delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni ([DL 77/2021](#)).

Riguardo alla prima delle due questioni, è chiarito che, ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali, i consorzi regolarmente costituiti sono assimilabili ai condomini. Analogamente, sono assimilabili ai **condomini** le unità immobiliari all'interno di un aggregato edilizio rappresentate da un procuratore speciale, nominato in alternativa alla costituzione di un consorzio obbligatorio, vista l'assimilazione della disciplina dei condomini anche a questa ipotesi di rappresentanza. In entrambi i casi è tuttavia necessario presentare la richiesta di emissione del **codice fiscale identificativo** dell'aggregato edilizio e adempiere agli obblighi inerenti alla disciplina fiscale del sostituto di imposta ([art. 23 e ss. DPR 600/73](#)).

In ordine alla seconda questione è precisato che, sebbene non sia previsto l'adempimento dell'onere correlato alla verifica della conformità urbanistico-edilizia dell'immobile, la fruizione dei benefici fiscali è comunque **esclusa** in relazione all'esecuzione delle opere finalizzate alla **rimozione** della difformità edilizia.

Al riguardo, il Fisco chiarisce che, qualora la conformità urbanistico-edilizia dell'immobile oggetto dell'intervento non sia conseguita in una fase antecedente all'avvio dei lavori ammessi alla fruizione delle agevolazioni fiscali, il contribuente è tenuto ad adoperarsi affinché gli elementi di difformità siano quanto prima sanati, al fine di non essere interessato dall'adozione di provvedimenti di competenza dell'Ente locale (es. sospensione dei lavori, ordini di restituzione in pristino e irrogazione di sanzioni pecuniarie).

[DL 77/2021](#)
[art. 23 e ss. DPR 600/73](#)
[Guida AE 1° luglio 2021](#)

Cessioni di quote sociali: ognuna è soggetta a imposta di registro

Nell'ipotesi di contestuali **cessioni di quote sociali**, ciascuna di esse è soggetta a **imposta di registro**, non essendo configurabile un negozio complesso, connotato da una causa unitaria, ma **distinti e autonomi atti** negoziali: questi, pur configurando una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, realizzano tuttavia interessi immediati autonomamente identificabili (cfr. [Cass. 11 ottobre 2018 n. 25341](#)).

La Cassazione ha respinto il ricorso di un contribuente avverso l'Agenzia delle Entrate. La Corte ha confermato quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale aveva stabilito che l'imposta di registro a tariffa fissa deve applicarsi per ciascuna delle cessioni, contenute nel **rogito**. L'uso del plurale "quote" non assume giuridica rilevanza, essendo indifferentemente adoperato, nell'uso comune del linguaggio, in luogo del singolare "quota", per rappresentare il **trasferimento** (totale o parziale) della **partecipazione** in una determinata società effettuato da un singolo cedente a un singolo cessionario.

Il sostantivo al plurale "**quote**" costituisce, inoltre, sul piano della analisi logica della proposizione, specificazione del sostantivo singolare "**negoziazione**". Sicché, neppure sul piano meramente letterale, trova giustificazione nel testo della disposizione la tesi del ricorrente.

[Cass. 11 ottobre 2018 n. 25341](#)
[Cass. 3 agosto 2021 n. 22133](#)

[Risp. AE 11 agosto 2021 n. 544](#)

Trust: nuovi chiarimenti AE in uno schema di circolare

L'**Agenzia delle Entrate** ha messo in consultazione sul proprio sito uno **schema di circolare** sulla disciplina fiscale relativa ai **trust** ai fini delle imposte sul reddito e della imposizione indiretta. In essa vengono in particolar modo approfonditi alcuni aspetti delle recenti modifiche alla disciplina dei trust (distinti dalla normativa in **“trust trasparenti”** e **“trust opachi”**); il documento fornisce chiarimenti importanti sul trattamento applicabile ai fini della imposizione indiretta.

Ai fini delle imposte dirette, la circolare illustra la disciplina prevista con riguardo all'imposizione delle **“attribuzioni”** a soggetti **residenti in Italia**, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che con riferimento al trattamento dei trust si considerano a fiscalità privilegiata. L'Agenzia, inoltre, fornisce chiarimenti sulla tassazione ai fini delle imposte indirette e sugli obblighi di registrazione dei relativi atti. Vengono, infine, affrontati anche alcuni aspetti relativi agli obblighi di **monitoraggio fiscale**, all'applicazione dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (**IVIE**) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (**IVAFE**) dovuta da trust residenti in Italia.

Altro rilevante profilo, oggetto di diverse pronunce di giurisprudenza negli ultimi anni (da ultime, [Cass. 30 ottobre 2020 nn. 24153](#) e [24154](#)), riguarda l'**imposta di donazione**: si applica solo se il trust abbia conseguito lo **stabile incremento del patrimonio** di un beneficiario. Negli altri casi scatta l'esenzione (es. trust liquidatorio, istituito per soddisfare le pretese di un dato ceto creditorio).

Ci sarà tempo fino al **30 settembre 2021** per inviare le **osservazioni** e le proposte di modifiche e di integrazione, che l'AE valuterà per una versione definitiva di questo documento di prassi.

[Com. Stampa AE 11 agosto 2021](#)

[Bozza Circolare trust AE 11 agosto 2021](#)

[Cass. 30 ottobre 2020 n. 24153](#)

[Cass. 30 ottobre 2020 n. 24154](#)

IRAP e riorganizzazione aziendale: esonero primo acconto 2020

L'Agenzia delle Entrate è tornata a esprimersi in tema di **esonero dei versamenti IRAP** previsto dalla normativa emergenziale del **DL Rilancio** ([art. 24 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020](#)). Si osserva come, in presenza in un'operazione di **riorganizzazione aziendale**, per la spettanza dell'**esonero** il limite dei ricavi 2019 deve essere identificato portando a riferimento il momento in cui l'operazione ha avuto luogo e si è perfezionata dopo la chiusura del periodo d'imposta 2019.

Nel caso in esame, sia l'istante sia tutte le società incorporate con efficacia dal 1° gennaio 2020, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispettavano i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'[art. 24 DL 34/2020](#). L'istante potrà, dunque, compilare la connessa **dichiarazione IRAP 2021** (anno d'imposta 2020), indicando al **rigo IR25** «[...] in colonna 2, l'ammontare del primo acconto "figurativo", non versato in applicazione dell'[art. 24 DL 34/2020](#), che non può mai eccedere il 40% o al 50% (se il contribuente applica gli ISA) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d'imposta 2020; in colonna 3, la somma degli acconti versati o compensati in F24, ivi compresi gli importi di colonna 1 e 2».

La Risposta in commento indica invece come non condivisibile la soluzione prospettata dall'istante, cioè quella di indicare l'acconto a posteriori erroneamente versato nel rigo IR28 **“Eccedenza di versamento a saldo”**.

[Risp. AE 11 agosto 2021 n. 543](#)

[art. 24 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020](#)

Costituzione di start up, di s.r.l. e di s.r.l. semplificate con strumenti e processi digitali

Il [DL 77/2021](#) (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto, in sede di conversione, la norma che stabilisce la validità e l'efficacia degli atti costitutivi, degli statuti e delle loro successive modificazioni delle **start-up innovative costituite in forma di s.r.l.**, anche semplificata, **redatti con modalità telematica e senza l'intervento di un notaio** e depositati presso l'ufficio del registro delle imprese **al 31 luglio 2021** (data di entrata in vigore della [L. 108/2021](#)). Tali società conservano, quindi, l'iscrizione nel registro delle imprese ([art. 39 septies c. 1 DL 77/2021 conv. in L. 108/2021](#)).

La norma evita il rischio di nullità dell'atto costitutivo di tutte le società già costituite con atto sottoscritto digitalmente e iscritte nel registro delle imprese che poteva derivare dalla decisione con la quale il Consiglio di Stato aveva ritenuto imprescindibile il ricorso al notaio per la verifica dei requisiti di legge e per l'accertamento sulla validità dell'atto costitutivo e non ammissibile tale modalità costitutiva ([Cons. Stato 29 marzo 2021 n. 2643](#)).

Dopo il 31 luglio e fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (previsti dalla [Dir. 2019/1151/UE](#)), le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle start-up innovative in forma di s.r.l. sono deliberate dall'assemblea dei soci, con verbale redatto da notaio ([art. 39 septies c. 2 DL 77/2021 conv. in L. 108/2021](#) e [art. 2480 c.c.](#)).

Sempre con riferimento all'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, il Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021 ha approvato, in esame preliminare, lo schema di **decreto legislativo di recepimento della [Dir. 2019/1151/UE](#)**.

Tra le novità più significative previste dalla citata Direttiva e recepite nello schema di decreto vi è la possibilità per il notaio di ricevere, per atto pubblico informatico, l'**atto costitutivo** delle **s.r.l.** e delle **s.r.l. semplificate** aventi sede in Italia e capitale versato mediante conferimenti in denaro con la **partecipazione in videoconferenza** delle parti richiedenti o di alcune di esse.

La ricezione degli atti avverrà mediante una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato. **Tramite la piattaforma, il notaio** accerta l'identità e verifica l'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale prevista dal [D.Lgs. 82/2005](#) o di altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del [Reg. UE 910/2014](#), la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati e ha la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.

Il notaio può interrompere la stipula dell'atto in videoconferenza e chiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubiti dell'identità del richiedente o se rilevi il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società.

[DL 77/2021](#)

[L. 108/2021](#)

[art. 39 septies c. 1 DL 77/2021 conv. in L. 108/2021](#)

[Cons. Stato 29 marzo 2021 n. 2643](#)

[Dir. 2019/1151/UE](#)

[art. 2480 c.c.](#)

[D.Lgs. 82/2005](#)

[Reg. UE 910/2014](#)

Detrazione IVA negata in caso di errori su operazioni esenti

Qualora il **cessionario/committente** abbia pagato al cedente/prestatore - e, di conseguenza, abbia detratto - l'**IVA** addebitatagli per **errore in fattura**, pur trattandosi di **operazioni esenti o non imponibili**, deve essere irrogata la **sanzione** pari al **90%** dell'ammontare della detrazione illegittimamente compiuta, previo recupero dell'**IVA** indebitamente detratta.

Il principio, espresso dall'AE, recepisce e si adegua al nuovo **orientamento** della Corte di **Cassazione** in ordine all'ambito applicativo dell'[art. 6 c. 6 D.Lgs. 471/97](#), in virtù del quale ([Cass. 3 novembre 2020 n. 24289](#)):

- il cessionario/committente **non** ha diritto alla **detrazione** dell'**IVA** erroneamente corrisposta in riferimento a un'operazione non imponibile (o, in modo analogo, in riferimento a un'operazione esente);
- il diritto alla detrazione spetta solo se l'errore commesso dal cedente/prestatore riguarda l'applicazione di un'**aliquota maggiore** rispetto a quella dovuta.

Per la Corte, inoltre, la disposizione in commento *“trova applicazione solo in relazione alle operazioni imponibili, allorquando sia stata corrisposta l'IVA in base a un'aliquota superiore a quella effettivamente dovuta e non anche con riferimento alle ipotesi di operazioni non imponibili”*. (...) *“La menzionata disposizione si applica unicamente alla diversa ipotesi in cui, a seguito di un'operazione imponibile, l'IVA sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un'aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta”*.

Facendo proprie le indicazioni dei giudici di legittimità, il Fisco ha, quindi, concluso che nella menzionata norma si distinguono due **tipologie di condotte illecite**, in relazione a ciascuna delle quali sono previste due **diverse sanzioni**:

- una **sanzione fissa** (compresa fra € 250 euro e € 10.000) per il cessionario/committente in caso di applicazione dell'**IVA** in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario/committente alla **detrazione**;
- una **sanzione** pari al **90%** dell'ammontare della **detrazione illegittimamente compiuta** dal cessionario/committente negli altri casi in cui l'imposta è stata assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.

Con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il cessionario/committente abbia pagato al cedente/prestatore e, di conseguenza, abbia detratto, l'**IVA** addebitatagli per errore in fattura, pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili, deve essere, dunque, irrogata la sanzione proporzionale (90% della detrazione illegittima), previo **recupero** dell'**IVA** indebitamente detratta.

[Ris. AE 3 agosto 2021 n. 51/E](#)

[Cass. 3 novembre 2020 n. 24289](#)

[art. 6 c. 6 D.Lgs. 471/97](#)

Prodotti di panetteria: grissini aromatizzati con aliquota IVA al 4%

I grissini all'aglio e alla cipolla possono beneficiare dell'aliquota del 4% ([n. 15 Tab. A Parte II All. DPR 633/72](#)).

È quanto confermato dall'AE che è tornata ad occuparsi dell'**aliquota IVA** da applicare ai prodotti di **panetteria** alla luce delle modifiche operate dalla [Legge Bilancio 2019](#) alla norma di interpretazione autentica che stabilisce cosa debba intendersi per prodotti della **panetteria ordinaria** ai fini dell'applicazione dell'**IVA** al 4% e facendo rientrare nell'aliquota ridotta anche i prodotti della panetteria ordinaria che contengono **“erbe aromatiche e spezie di uso comune”** ([art. 75 c. 2 L. 413/91](#) come modificato dall'[art. 1 c. 4 L. 145/2018](#)).

Per quanto riguarda tale ultima espressione, l'AE precisa che la stessa non fa riferimento a un elenco tassativo ben definito. Non può dunque che essere intesa come espressione **atecnica**, finalizzata a

comprendere tutte le erbe aromatiche e le spezie comunemente usate nell'alimentazione nel periodo storico di riferimento, a prescindere dall'aliquota IVA ad esse singolarmente applicabile in base alla relativa classificazione doganale. Ciò ovviamente in considerazione dell'esiguità della quantità impiegata nella panificazione. Da un punto di vista tecnico, si può fare utile riferimento alla **classificazione merceologica** effettuata dall'ADM, secondo cui nell'espressione rientrano anche gli ortaggi e le piante mangerecce quali, ad esempio, prezzemolo, olive, maggiorana coltivata, aglio, cipolla, peperoncino.

[n. 15 Tab. A Parte II All. DPR 633/72](#)

[Legge Bilancio 2019](#)

[art. 75 c. 2 L. 413/91](#)

[art. 1 c. 4 L. 145/2018](#)

Opera svolta in Italia da soggetto passivo UE con reverse charge

Per il soggetto passivo UE che presta servizio ad un bene immobile (nel caso in esame, la manutenzione di una rete ferroviaria) per un committente soggetto passivo IVA italiano si applica il meccanismo del **reverse charge**.

Va ricordato che la **territorialità IVA** dell'attività dichiarata dalla società dipende dal luogo in cui è situato l'immobile (la rete ferroviaria): se dunque la prestazione in commento è resa su un immobile situato nel territorio dello Stato, l'operazione si considera ivi effettuata.

L'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da un cedente o prestatore "estero" nei confronti di un committente o cessionario "italiano", è assolta da quest'ultimo tramite il meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*).

Nel caso in esame, l'istante è un soggetto passivo stabilito ai fini IVA in uno Stato UE (Slovacchia): è dunque il **Committente italiano** che deve adempiere agli obblighi di fatturazione e di registrazione, ossia integrando la fattura ricevuta con l'IVA "italiana". La Società pertanto dovrà emettere una fattura con partita IVA slovacca senza l'addebito dell'imposta. Sarà poi il Committente italiano a integrare questa fattura con l'IVA "italiana" e a annotarla nei propri registri acquisti e vendite.

[Risp. AE 19 agosto 2021 n. 549](#)

ADEMPIMENTI

Al 20 agosto la scadenza dell'Esterometro.

La scadenza per l'invio telematico del cd "Esterometro" ([art. 1 c. 3-bis D.Lgs. 127/2015](#)), fissata nella data del 02 agosto 2021, beneficia della proroga feriale delle scadenze fiscali prevista dal 1° al 20 agosto 2021.

Nella data del 20 agosto 2021 i soggetti obbligati dovranno infatti trasmettere l'Esterometro del secondo trimestre 2021 in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato seguendo le regole e specifiche tecniche previste dal [Prov. AE 30 aprile 2018 n. 89757](#).

PROFILO SOGGETTIVO

Sono tenuti all'invio dei dati i soggetti passivi IVA residenti o con una stabile organizzazione sul territorio dello Stato

Restano esclusi dell'adempimento:

- I soggetti esteri che non hanno partita IVA Italiana;
- I soggetti non residenti o stabiliti in Italia che hanno nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato ([Risp. AE 9 aprile 2019 n. 104](#) e [26 febbraio 2019 n. 67/E](#));
- I contribuenti che applicano il nuovo regime forfettario ([art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014](#));
- I contribuenti che applicano il regime dei "minimi" ([art. 27 cc. 1-2 DL 98/2011](#)).

PROFILO OGGETTIVO

I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di:

- acquisti o cessioni di beni poste in essere con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato anche nel caso in cui siano identificati direttamente o abbiano nominato il rappresentante fiscale;
- cessioni di beni poste in essere qualora gli acquirenti non siano soggetti passivi di imposta ma "privati consumatori" ([Risp. AE 27 marzo 2019 n. 85](#));
- cessioni intracomunitarie assimilate e acquisti intracomunitari assimilati;
- prestazioni di servizi ricevute da o rese a soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato anche nel caso in cui siano identificati direttamente o abbiano nominato il rappresentante fiscale;
- prestazioni di servizi ricevute da o rese qualora i committenti non siano soggetti passivi di imposta ma "privati consumatori" ([Risp. AE 27 marzo 2019 n. 85](#));
- operazione esenti attive o passive;
- le operazioni che non rilevano ai fini IVA in quanto non sussiste il presupposto territoriale ([Risp. AE 27 marzo 2019 n. 85](#)).

Rimangono escluse dall'obbligo di comunicazione:

- le fatture attive emesse verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato per il quale è già stata emessa la fattura e inviata tramite il Sistema di Interscambio (codice destinatario "XXXXXXX");
- le operazioni per le quali è già stata emessa la bolletta doganale per cui dati già conosciuti dall'Amministrazione finanziaria;
- le autofatture per acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti extra UE.

Si ricorda che quando l'operazione è documentata con l'emissione di fattura da parte del soggetto UE o extra UE, il soggetto stabilito nel territorio dello Stato è tenuto all'applicazione del meccanismo del cd "reverse charge". Si dovrà quindi indicare il regime di esenzione e annotare il documento nel registro IVA vendite e nel registro IVA acquisti. Se il soggetto decide di emettere la fattura in formato elettronico inviandola allo SDI, l'invio dei dati tramite l'Esterometro non sarà dovuto. ([Risp. AE 2020 11 marzo 2020 n. 91](#))

PROFILO TEMPORALE

Come detto precedentemente, l'invio dei dati deve essere effettuato entro la data del 20 agosto 2021 in riferimento alle operazioni relative al secondo trimestre 2021.

MODALITÀ OPERATIVE

Come chiarito dal [Prov. AE 30 aprile 2018 n. 89757](#) i soggetti IVA residenti che effettuano o ricevono cessioni di beni e prestazione di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono trasmettere le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del cedente e/o del cessionario, in caso di cessione di beni;
- i dati identificativi del prestatore e/o committente, in caso di prestazione di servizi;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione, per i soli documenti ricevuti o per le relative note di variazione;
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA e l'imposta applicata;
- la tipologia della operazione, qualora l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta sul documento.

Il documento dovrà essere inviato direttamente o tramite intermediario abilitato in formato xml o tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate nella sezione Fatture e Corrispettivi con firma digitale dell'Agenzia delle Entrate.

FATTURE EMESSE

Per i dati delle fatture emesse, verso soggetti non residenti o senza una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si deve indicare nel campo “Codice Destinatario”:

- Il codice “XXXXXXX”, per le fatture emesse a soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati nel territorio nazionale;
- Il codice “0000000”, per le fatture emesse a soggetti esteri identificati in Italia o che hanno nominato un rappresentante fiscale.

Il campo “Natura” deve essere compilato nel caso di specifica annotazione in luogo della mancata annotazione dell’IVA e del suo ammontare. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- N2.1 non soggette ad IVA da [7](#) a [7-septies del DPR 633/72](#);
- N2.2 non soggette – altri casi;
- N3.1 non imponibili – esportazioni;
- N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
- N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino;
- N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
- N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
- N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.

L’utilizzo di codici generici non è ammesso e comporta lo scarto del file con codice errore 00448.

FATTURE RICEVUTE

Le fatture ricevute rientrano negli acquisti soggetti al reverse charge.

Il campo “Natura dell’operazione” deve essere compilato opportunamente mediante l’utilizzo degli opportuni codici.

Il campo “Tipo Documento” deve riportare uno tra i seguenti codici:

- TD10 Fattura per acquisto intracomunitario beni;
- TD11 Fattura per acquisto intracomunitario servizi.

MANCATO ADEMPIMENTO E SANZIONI

Il mancato adempimento comporta la sanzione amministrativa pari a:

- 2 € a fattura entro il limite massimo trimestrale di 1.000 €;

- 1 € a fattura entro il limite massimo trimestrale di 500 € in caso di regolarizzazione spontanea entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

È possibile applicare l'istituto del "ravvedimento operoso" ([art. 13 D.Lgs. 472/97](#)) in caso di mancato adempimento.

L'istituto prevede la riduzione di 1/8 del minimo in caso di regolarizzazione della posizione entro il termine per l'invio della dichiarazione IVA ([Risp. AE 28 luglio 2017 n. 104/E](#)).

Nel caso in cui il file relativo all'Esterometro venga scartato vi è la possibilità di rinviare la comunicazione relativa all'adempimento nel termine dei successivi 5 giorni senza incorrere nell'applicazione di sanzioni.

Proroga dei versamenti al 15 settembre 2021 stabilita dal Decreto Sostegni bis

Nel mese di settembre sono molti i contribuenti chiamati alla cassa per il versamento delle imposte. Si tratta di tutti quei soggetti, di seguito elencati, che hanno beneficiato delle proroghe previste per il versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali 2021 anno 2020 dei Redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

La scadenza naturale, fissata al **30 giugno 2021** ([art. 17 DPR 435/2001](#)), era già stata differita al **20 luglio 2021** per una grande platea di contribuenti a seguito del [DPCM 28 giugno 2021](#).

Tale scadenza è stata ancora oggetto di modifica. Infatti i termini sono stati prorogati per effetto delle disposizioni previste all'[art. 9-ter DL 73/2021](#) conv. in [L. 106/2021](#) alla data del **15 settembre 2021**.

A seguito di richieste, anche l'Amministrazione Finanziaria si è espressa in merito alla proroga dei versamenti andando a chiarire alcuni dubbi e perplessità di contribuenti e operatori del settore tramite la [Ris. AE 5 agosto 2021 n. 53/E](#).

LA NORMA

L'[art. 9-ter DL 73/2021](#) cita quanto segue:

c.1 Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

c.2 Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.

La norma ben delinea l'**ambito soggettivo** di applicazione, ovvero i soggetti che possono beneficiare della proroga dei termini di versamento al 15 settembre.

Come specificato dal citato articolo tale differimento coinvolge tutti quei contribuenti che **contestualmente**:

- esercitino attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (all'[art. 9-bis DL 50/2017](#) conv. in [L. 96/2017](#));
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Per esercizio di "**attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale**", l'Amministrazione Finanziaria ha specificato che si vuole intendere:

*"L'esercizio in forma di impresa o di lavoro autonomo di attività (per le quali sono stati approvati gli **Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale**) prescindendo dal fatto che tali contribuenti applichino o meno gli ISA".*

Sono ancora coinvolti dal provvedimento coloro che, rispettato il doppio requisito sopra esposto, al per il **periodo d'imposta 2020**, quindi in corso al 31 dicembre 2020:

- applicano il **regime forfetario** agevolato, previsto dall'[art. 1 c. 54-89 L. 190/2014](#);
- applicano il **regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'[art. 27 c. 1-2 DL 98/2011](#) conv. in [L. 111/2011](#);
- **partecipano** a società, associazioni e imprese ai sensi degli [artt. 5, 115 e 116 TUIR](#), aventi i requisiti indicati all'[art. 9-ter DL 73/2021](#);
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Rimangono pertanto esclusi dal provvedimento, nuovamente, i soggetti che svolgono attività agricola e sono **titolari di solo reddito agrario** e tutti i contribuenti che non rispettano il doppio requisito.

Sono **oggetto di differimento** dei termini di versamento le somme che scadono dal **30 giugno 2021** al **31 agosto 2021**, risultanti dalle dichiarazioni:

- redditi;
- IRAP;
- IVA.

SCADENZE

La nuova disciplina modifica il calendario dei versamenti dando la possibilità ai soggetti interessati dal provvedimento di adempiere in una unica soluzione o tramite rateizzazione.

UNICO PAGAMENTO

Coloro che decidono per il pagamento in una unica soluzione devono provvedervi **entro il 15 settembre 2021**.

Il versamento al 15 settembre in unica soluzione **non comporta** l'applicazione di maggiorazione, come disposto dal citato [art. 9-ter DL 73/2021](#).

L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito, con la [Ris. AE 5 agosto 2021 n. 53/E](#), un vuoto lasciato già a seguito della precedente proroga al 20 luglio 2021, vale a dire la possibilità di differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di **ulteriori 30 giorni** ai sensi dell'[art. 17 DPR 435/2001](#) applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. **L'Agenzia ha negato questa possibilità**, evidenziando l'espressa deroga contenuta nell'[art. 9-ter DL 73/2021](#) all'[art. 17 DPR 435/2001](#).

PAGAMENTO RATEALE

Per i soggetti beneficiari della norma le somme oggetto di proroga possono essere versate in **rate mensili** di ugual importo, come previsto dall'[art. 20 D.Lgs. 241/97](#).

Il calendario, che differisce in parte rispetto agli anni precedenti, prevede sempre la conclusione dei pagamenti **entro il mese di novembre**.

I versamenti rateali sono da effettuarsi entro il **giorno sedici** di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine **di ciascun mese** per gli altri contribuenti. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al **4% annuo**.

Si riporta di seguito il calendario come proposto dall'Amministrazione Finanziaria:

1. Soggetti titolari di partita IVA:

N.RATA	SCADENZA	% INTERESSI
1	15 settembre	0
2	16 settembre	0,01
3	18 ottobre	0,34
4	16 novembre	0,67

2. Soggetti NON titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, [115](#) e [116](#) TUIR:

N.RATA	SCADENZA	% INTERESSI
1	15 settembre	0
2	30 settembre	0,17
3	2 novembre	0,5
4	30 novembre	0,83

Per coloro che hanno **già effettuato** versamenti secondo il piano originario di rateizzazione possono continuare ad avvalersi di tale piano posticipando i versamenti nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 al **15 settembre 2021** senza l'applicazione di interessi.

Se sono stati versati interessi di rateizzazione, ora non più dovuti, questi possono essere *"scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive"*, come specifica l'Amministrazione Finanziaria.

In ogni caso sulle rate che il contribuente andrà a versare oltre la data del **15 settembre** dovranno essere applicati gli interessi pari al **4% annuo**.

GUIDE OPERATIVE

Le risposte della Circ. AE 23 luglio 2021 n. 9/E sul credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi di Alberto Tealdi

L'Agenzia delle Entrate con la [Circ. AE 23 luglio 2021 n. 9/E](#), è intervenuta rispondendo ad una serie di quesiti in merito al "credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – [art. 1 cc. 1051-1063 L. 178/2020](#) (legge di bilancio 2021)".

Nelle premesse viene **riepilogata la normativa e la portata dell'agevolazione** tra beni "non 4.0" e beni "4.0" anche sulla base dei diversi periodi in cui sono effettuati tali investimenti. Il tutto viene riepilogato dall'amministrazione finanziaria in una tabella che si riporta di seguito:

Investimenti	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021/30.6.2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021	Dall'1.1.2022 al 31.12.2022/30.6.2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022	Beneficiari	Utilizzo	Adempimenti
Beni materiali non 4.0	10% per investimenti fino a 2 milioni € (15% per investimenti propedeutici al lavoro agile) c. 1054	6 % per investimenti fino a 2 milioni € c. 1055	Imprese Esercenti arti e professionisti	Tre quote annuali di pari importo a partire dall'anno di entrata in funzione Unica quota annuale (cc. 1059 e 1059-bis) per investimenti c. 1054	Indicazione norma in fatture e in altri documenti relativi all'acquisizione dei beni
Beni immateriali non 4.0	10% per investimenti fino a 1 milione € (15% per investimenti propedeutici al lavoro agile) c. 1054	6 % per investimenti fino a 1 milione € c. 1055		Tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione Unica quota annuale se ricavi o compensi < 5 milioni € per investimenti c. 1054	
Beni materiali 4.0 (All. A L. 232/2016)	- 50% per investimenti fino a 2,5 milioni € - 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni € - 10% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni € c. 1056	- 40% per investimenti fino a 2,5 milioni € - 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni € - 10% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni € c. 1057	Imprese	Tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno dell'interconnessione	Indicazione norma in fatture e in altri documenti relativi all'acquisizione dei beni Perizia asseverata o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < 300.000 €) Comunicazione MISE
Beni immateriali 4.0 (All. B L.)	20% per investimenti fino a 1 milione € c. 1058				

232/2016			
--------------------------	--	--	--

Un primo chiarimento è in merito all'usufruibilità del credito d'imposta per le **reti di imprese**. Tali soggetti ne possono beneficiare in via "autonoma" a patto che siano **reti soggetto**, vale a dire con proprio codice fiscale e/o partita iva ed iscrizione camerale. In questo caso le reti sono equiparate, ai fini delle imposte sul reddito, agli enti non commerciali o tra quelli commerciali di cui all'[art. 73 c. 1 lett. b\) e c\) TUIR](#) se svolgono appunto attività d'impresa. **Le reti soggetto se effettuano gli investimenti in commento beneficiano direttamente del credito d'imposta con le stesse regole previste per un qualunque altro contribuente esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo.** Qualora invece ci si trovi nel caso di **reti contratto**, le imprese retiste mantengono la propria autonomia pertanto gli investimenti saranno sempre in capo ad un'impresa retista, normalmente la capofila. Questa potrà ribaltare con fattura la quota parte dell'investimento alle altre imprese presenti nel contratto che **potranno quindi, sulla loro quota, determinare il credito d'imposta spettante.** Nel primo caso, rete soggetto, il rispetto del tetto massimo di investimento deve essere rispettato in capo alla rete, nel caso di reti contratto invece deve essere rispettato in capo ad ogni retista non rilevando pertanto il fatto che gli importi fatturati e poi riaddebitati dalla capofila ecceda la soglia massima.

Considerato che il credito è usufruibile anche per le attività di **arti e professioni**, ma esclusivamente per **investimenti in beni materiali e immateriali "non 4.0"**, nel caso di contemporaneo esercizio di due attività separate, una professionale e una d'impresa, non vi è alcun ostacolo a poter beneficiare del credito "4.0" per beni destinati all'attività d'impresa, a patto che il beneficiario, in caso di controllo, sia in grado dal punto di vista contabile e documentale di separare correttamente le spese tra le due attività.

Con riferimento agli acquisti per il tramite di contratto di leasing, **l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che è riconosciuta una sostanziale equivalenza tra l'acquisto diretto e l'acquisizione tramite leasing** e come questo sia agevolabile alla stessa stregua dell'acquisto diretto. La determinazione del credito dovrà avvenire sulla base del costo di acquisto sostenuto dalla società di leasing e non assume nessuna rilevanza il prezzo di riscatto piuttosto il maxicanone contrattualmente previsti.

Uno dei passaggi cruciali del documento di prassi in commento è **l'ambito temporale di applicazione della norma prevista per il 2020 e di quella prevista per il 2021.** In particolare, la circolare fissa un criterio per determinare quale disciplina applicare nel periodo 16 novembre 2020 – 30 giugno 2021 considerato che in questo lasso di tempo c'è una sovrapposizione di norme. Per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 è stato effettuato un **ordine "vincolante"**, vale a dire è stato pagato un acconto pari almeno al 20% dell'importo complessivo e la consegna è avvenuta entro il 30 giugno 2021, secondo l'Agenzia delle Entrate si applica la normativa di cui alla Legge di Bilancio 2020, se invece alla data del 15 novembre 2020 non è stato effettuato un ordine vincolante si rientra nella normativa prevista a partire dal 16 novembre 2021.

Altro caso esaminato è quello che prevede, per il medesimo acquisto oggetto di credito d'imposta, **l'accesso ad altri contributi a fondo perduto.** Viene confermato che **il credito d'imposta per beni strumentali nuovi non preclude l'accesso ad altre tipologie di contributi sul medesimo bene** agevolato, semmai sono le norme che regolano i singoli contributi che non consentono la cumulabilità. La circolare riprende quanto previsto dall'[art. 1 c. 1059 L. 178/2020](#) vale a dire: *«è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive..., non porti al superamento del costo sostenuto».* Questo significa che **nel conteggiare il cumulo dei benefici, oltre al credito d'imposta ed**

all'eventuale contributo, bisogna anche sommare il vantaggio fiscale (imposte dirette ed IRAP) della non tassabilità del credito d'imposta medesimo.

Relativamente alla fruibilità del credito, oltre al rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, il contribuente è legittimato a compensare il credito d'imposta solo qualora abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei dipendenti. A tale fine il **possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità** al momento della fruizione del credito d'imposta attesta l'adempimento delle prestazioni. La fruizione del credito con il possesso di un DURC non in corso di validità o non regolare configura indebita compensazione con il rischio di dover riversare l'importo compensato, la sanzione del 30% oltre gli interessi.

L'Amministrazione Finanziaria conferma poi nella circolare quanto già aveva enunciato durante "Telefisco 2021", vale a dire che **il credito d'imposta può essere utilizzato anche oltre il periodo minimo previsto dalla Legge**. La ripartizione in quote annuali è una necessità per l'erario al fine di programmare gli aspetti finanziari delle entrate tributarie ma non è un termine entro il quale utilizzare il credito che pertanto può essere portato avanti fino a completo utilizzo.

Altro aspetto trattato è il caso in cui il momento dell'interconnessione del bene avviene in ritardo e si verifica così un **disallineamento tra periodo d'imposta di consegna / entrata in funzione del bene e sua interconnessione**. In questo caso sarà necessario per il periodo d'imposta di entrata in funzione determinare il credito sulla base del 10% (o 6%) così come fosse un bene "non 4.0" e solamente dal periodo d'imposta della sua interconnessione determinare il credito spettante per i beni 4.0.

Viene chiarito nella circolare come il credito d'imposta sull'acquisto di beni strumentali nuovi **può essere trasferito esclusivamente nell'ambito di operazioni straordinarie** pertanto, stante il divieto di poter cedere tale credito, questo si può trasferire a patto che esso circoli con l'azienda che l'ha maturato. Potrà pertanto essere trasferito nel caso di conferimento di azienda, cessione di azienda o di ramo d'azienda, fusioni, scissioni o per successione nel caso di decesso dell'imprenditore individuale.

Infine, l'aspetto forse più importante di tutto il documento di prassi è **l'apertura dell'Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di trasferire il credito d'imposta a soggetti che partecipano un ente trasparente, come ad esempio i collaboratori dell'impresa familiare piuttosto che ai soci di società di persone**. Tale possibilità viene concessa ritenendo valide le considerazioni che la stessa Agenzia delle Entrate aveva già fatto con la [Risp. AE 5 marzo 2020 n. 85](#), in merito alla possibilità di trasferire per trasparenza il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. **L'attribuzione del credito deve avvenire in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e dovrà essere data evidenza nella dichiarazione dei redditi dell'ente trasparente, per il tramite del quadro RU**. La possibilità di trasferire il credito ai soci è un'apertura molto importante in generale ma nello specifico è di rilevante entità per il mondo dell'agricoltura in quanto spesso le società semplici agricole (o le imprese famigliari) dati i particolari regimi fiscali riservati a tale comparto, non avevano la possibilità di recuperare tale credito se non in un arco temporale molto lungo.

Con il registro on line è ai nastri di partenza il pegno non possessorio di Alberto Tealdi

Con la pubblicazione sulla GU 10 agosto 2021 del [DM 25 maggio 2021 n. 114](#), emanato dal Ministero dell'Economia e della Finanze di concerto con il Ministero della Giustizia, è stato fatto un ulteriore passo fondamentale per fare sì che il **pegno non possessorio**, previsto dall'[art. 1 DL 59/2016](#), possa essere effettivamente attuabile.

L'istituto in commento ha introdotto nell'ordinamento italiano la **possibilità di costituire in pegno dei beni senza la necessità di doversi spossessare degli stessi**; il pegno infatti "normalmente", perché sia valida la sua costituzione, prevede invece lo spossessamento del bene da parte del debitore.

Il pegno non possessorio è una piccola rivoluzione e uno strumento che **consentirà a molte imprese di poter accedere al credito bancario con la possibilità di rilasciare garanzie mediante tale strumento**. Il [DL 59/2016](#), che ha di fatto istituito il pegno non possessorio nell'ordinamento italiano, ne ha tracciato i punti cardini.

Innanzitutto **solamente gli imprenditori**, siano essi persone fisiche o giuridiche, **iscritti a registro imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti a loro od a terzi concessi**, sempre inerenti all'attività d'impresa. Non possono quindi usufruire di tale istituto, ad esempio, i professionisti ma vi possono accedere gli imprenditori agricoli iscritti a registro imprese.

Il pegno può essere costituito su beni mobili (non registrati), anche immateriali, ed il debitore o terzo concedente può disporre dei beni gravati da pegno ed addirittura può trasformarli od alienarli, sempre nel rispetto della loro destinazione economica, ed il pegno si trasferirà sul bene trasformato o sul corrispettivo dell'alienazione od ancora al bene sostitutivo acquistato con il corrispettivo incassato. **Il pegno inoltre potrà essere "rotatorio"** vale a dire, come sopra anticipato, il bene potrà continuare il suo processo produttivo ed il pegno si trasferirà sul prodotto trasformato piuttosto che sul bene sostitutivo (esempio costituisco un pegno non possessorio su un deposito di lamiera, questa potrà essere utilizzata per la produzione, il pegno si trasferirà quindi, automaticamente senza altri adempimenti, sul prodotto trasformato, piuttosto che sul corrispettivo della cessione o sulla nuova lamiera acquistata per continuare il processo produttivo).

Il contratto deve risultare da atto scritto con:

- indicazione del creditore;
- indicazione del debitore (e dell'eventuale terzo concedente);
- descrizione del bene dato in garanzia;
- descrizione del credito garantito;
- indicazione dell'importo massimo garantito.

Il pegno non possessorio è opponibile ed ha effetto verso i terzi solamente nel momento in cui è iscritto nel "registro dei pegni non possessori" costituito in via informatica presso l'Agenzia delle Entrate.

Con il [DM 25 maggio 2021 n. 114](#) è stato emanato il "**Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori**" che è entrato in vigore il 25 agosto u.s. e che nella sostanza rende l'istituto operativo. **Tale registro sarà gestito dall'Agenzia delle Entrate ma sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia**, sarà tenuto da un apposito Ufficio con sede a Roma ed il medesimo Ufficio sarà **diretto da un conservatore, depositario del registro dei pegni, nominato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate**.

Il conservatore verificherà la presenza delle condizioni richieste per l'iscrizione, per esempio non potrà iscrivere un atto di pegno scritto non in lingua italiana, non trasmesso per via telematica, ecc. rifiutando l'iscrizione ed indicando la motivazione del rifiuto.

Il Registro verrà giornalmente aggiornato secondo l'ordine di ricezione delle richieste d'iscrizione con tutte le informazioni previste per la stesura dell'atto di pegno. L'iscrizione potrà avvenire solamente con modalità telematiche e con richiesta sottoscritta digitalmente.

L'iscrizione può avvenire esclusivamente se l'atto di pegno è alternativamente:

- redatto nella forma di atto pubblico;
- redatto tramite scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente;
- sottoscritto con firma digitale.

L'iscrizione di pegno ha una durata di 10 anni che può essere rinnovata mediante una nuova iscrizione entro il termine di scadenza del decimo anno.

Nel momento in cui il creditore si trova costretto ad escutere il pegno dovrà in via preliminare comunicarlo al debitore (ed all'eventuale terzo concedente il pegno), tramite posta elettronica certificata. A quel punto avrà facoltà di:

- vendere i beni oggetto di pegno trattenendo il corrispettivo fino a soddisfacimento del credito;
- cedere i crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
- se previsto nel contratto di pegno procedere alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita;
- se previsto nel contratto, all'appropriazione dei beni in pegno fino a concorrenza della somma garantita.

A seguito della richiesta, se l'atto non prevede diversamente, **il datore della garanzia deve consegnare il bene oggetto di pegno entro quindici giorni dalla notifica dell'intimazione**. Nel caso in cui il debitore fallisca, il creditore può procedere nel fare valere il proprio contratto di pegno solo dopo che il suo credito è stato ammesso nel passivo con prelazione.

Resta salva la possibilità per il debitore di agire in giudizio nei confronti del creditore per il risarcimento del danno quando l'escussione da parte di quest'ultimo è avvenuta in violazione delle norme del [DL 59/2016](#) e soprattutto in via difforme ai valori correnti di mercato.

Eseguita l'iscrizione nel registro dei pegni il conservatore rilascia un certificato con indicazione della data e del numero di iscrizione. Il registro dei pegni è consultabile telematicamente da chiunque tramite specifica richiesta contenente:

- i dati identificativi del debitore o del datore di pegno od il suo codice fiscale;
- i dati del richiedente.

Sarà l'Ufficio a rilasciare, sempre in via telematica, copia di quanto richiesto richiedendo il pagamento dei diritti così come riportati nella "tabella diritti di visura e certificazione relativi al registro pegni" allegata al [DM 25 maggio 2021 n. 114](#).

Infine la cancellazione, a cura del conservatore, avviene a seguito di relativa domanda contenente il consenso del creditore o a seguito di provvedimento giudiziale.

L'istituto in commento non potrà che essere per le imprese una possibilità in più per poter trovare della liquidità a breve termine o per fare fronte a brevi ma impellenti fabbisogni di cassa. Per l'attivazione del registro infine è necessario che l'Agenzia delle Entrate realizzi il sistema informatico (ha otto mesi di tempo ma si auspica arrivi prima) e poi sarà possibile iscrivere il pegno non possessorio.